



I-39100 Bolzano - Via Crispi 6
T +39 0471 946332 - F +39 0471 978444
www.verdi.bz.it
consiglio@grueneverdi.bz.it

I-39100 Bozen - Crispi-Str. 6
T +39 0471 946332 - F +39 0471 978444
www.gruene.bz.it
landtag@grueneverdi.bz.it

Disegno di legge provinciale

PESTICIDI IN AGRICOLTURA: LE COMPETENZE DEI COMUNI

Riforma della Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8

"Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai".

Relazione del presentatore

Negli ultimi anni è cresciuta in Alto Adige la sensibilità verso il rischio costituito dalla diffusione dei pesticidi nell'aria. Il comune di Malles Venosta è diventato un caso pilota non solo in Sudtirolo, ma in tutta Europa.

Il messaggio lanciato alla politica attraverso il referendum di Malles è chiaro: la salute va messa al primo posto, i possibili inquinamenti vanno monitorati costantemente e i Comuni devono poter emanare disposizioni adatte alle caratteristiche del proprio territorio a tutela della salute.

Il referendum ha sollevato un'approfondita discussione su quale sia la competenza dei Comuni in materia. A questa discussione il Consiglio provinciale non può assistere passivamente, poiché proprio il Consiglio provinciale ha la possibilità di modificare le norme vigenti e, in questo caso, inserire nella Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche ciò che serve per garantire ai Comuni le competenze di cui hanno bisogno per una efficace prevenzione dell'inquinamento da pesticidi e erbicidi. Questo è lo scopo del presente disegno di legge.

Ai Comuni vanno affidati i poteri che servono per cooperare alla difesa della salute, dell'ambiente, delle coltivazioni e dei beni pubblici e privati: tutti valori tutelati dalla Costituzione. L'Europa non vieta in assoluto l'uso dei pesticidi, ma vieta la contaminazione da pesticidi in aree esterne alla proprietà di chi li usa e protegge i consumatori garantendo la sicurezza alimentare.

Le norme europee, statali e anche provinciali si affidano alle distanze tra l'area di impiego delle sostanze pericolose e il confine della proprietà, agli orari e altri criteri standard. Si tratta di norme generali, applicate su tutto il territorio: ma in alcune zone è dimostrato che questo non funziona.

Per esempio, la preoccupazione più elevata in Alta Val Venosta ha origine anche da alcune caratteristiche peculiari della zona: il fatto che la frutticoltura intensiva sia un fenomeno recente, sia penetrata a macchia di leopardo tra le tradizionali coltivazioni di foraggio, cereali e erbe, sostituendole in parte e in parte affiancandosi a loro con forte rischio di contaminazione. Il fatto che sempre più numerose sono le famiglie della valle che scelgono, con grandi sacrifici e investimenti, la conversione all'agricoltura biologica, e hanno diritto alla protezione delle proprie colture. Infine, in Alta Venosta esistono particolari condizioni climatiche, come gli episodi non rari di forte vento che trasporta i veleni nebulizzati nell'aria anche a distanza di chilometri, anche in

aree abitate.

Il fenomeno è stato confermato più volte: dalle analisi svolte per conto dell'Umweltschutzgruppe Vinschgau sull'erba del cortile della scuola elementare di Tarces sono state trovate tracce di 9 diversi pesticidi in forti concentrazioni. Su erbe aromatiche o medicinali, coltivate biologicamente all'ingresso della Val Martello presso il centro formazione lavoro per malati psichici del Comprensorio della Val Venosta, sono state rilevate concentrazioni di 0,2 mg/kg del principio attivo dodina, sebbene quel terreno disti 800 m in linea d'aria dalla più vicina coltura frutticola, in mezzo ci sia un bosco e siano state prese tutte le precauzioni previste. E residui di pesticidi sono stati trovati perfino nelle coltivazioni in serra del maso Gach presso Merano, di proprietà provinciale. Ci sono casi di masi biologici che hanno dovuto distruggere la propria produzione annuale di erbe aromatiche perché contenevano una tale concentrazione di pesticidi da renderle invendibili non solo come prodotto bio, ma come prodotto in assoluto.

Dunque la Venosta dimostra che la distanza, o altri criteri standardizzati, in certe condizioni, non bastano per evitare la deriva dei pesticidi spruzzati nell'aria. Dimostra che le norme generali, fissate da Europa, Italia e Provincia di Bolzano, devono essere in certi casi affiancate da misure specifiche deliberate dai comuni sulla base di una precisa conoscenza del territorio. La Provincia deve creare il quadro di analisi scientifica e di normativa giuridica affinché ciò sia possibile.

A questo fine, il presente disegno di legge modifica l'articolo 2 quater della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche: *"Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai"*.

L'articolo 2 quater tuttora in vigore fissa regole molto generiche a questo proposito, si limita a prevedere che la Provincia emette regolamenti in materia, stabilisce sanzioni più che dimezzate rispetto a quelle previste a livello statale dal Decreto Legislativo n. 150 del 2012, affida la decisione sull'erogazione delle sanzioni ai sindaci, che non sempre sono figure "super partes". L'articolo serve come cornice alla delibera n. 817 del 1° luglio 2014, che pur accogliendo giustamente alcune indicazioni della Direttiva europea 2009/128 CEE (le distanze, per esempio) è, per molti aspetti, molto meno rigorosa delle norme europee e dello stesso "PAN" ("Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"): per gli obblighi di informazione alla popolazione, la tutela delle acque, le misure speciali per le vie di comunicazione, la definizione della "popolazione vulnerabile" e delle "aree specifiche", i siti Natura 2000 e le aree protette, per la biodiversità.

Soprattutto: l'articolo non prevede alcun potere dei comuni, eccetto affidare ai sindaci la "grana" di decidere sulle sanzioni.

Un certo potere di intervento lo prevede invece la citata delibera della Giunta provinciale (817/14), a dimostrazione che l'idea di attribuire competenze ai comuni in questo campo non è affatto un'eresia. Tuttavia tale potere è limitato all'approvazione di "ulteriori misure antideriva" nelle tecniche di distribuzione dei prodotti fitosanitari e viene riconosciuto da una semplice delibera, cosa che può dare origine a contenziosi sulla legittimità di eventuali decisioni dei comuni. La competenza dei comuni deve invece essere ancorata a una legge provinciale e riguardare l'insieme delle misure di possibile tutela della salute e dell'ambiente, anche in considerazione del fatto che il sindaco è comunque la massima autorità sanitaria sul territorio.

Con questo Disegno di legge proponiamo di modificare l'articolo 2 quater in modo che:

1. La Provincia svolga un costante monitoraggio scientifico sulla presenza di pesticidi nell'ambiente

e sulla loro provenienza. L'attività di monitoraggio viene svolta secondo un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale. I singoli comuni possono chiedere che vengano svolte campagne straordinarie di indagini sul proprio territorio (Art. 1).

2. I singoli comuni, in considerazione delle loro particolari condizioni e dei dati raccolti, possano individuare nel proprio territorio zone specifiche (ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo n. 150 del 2012) su cui fissare una "tutela rafforzata" ed emanare prescrizioni aggiuntive a quelle provinciali (Art. 2).

3. Nel caso di danni a persone, animali, coltivazioni o altri beni, provocati dalla deriva di pesticidi, i responsabili ne debbano pagare le spese (Art. 4).


4. A decidere sulle sanzioni non siano i sindaci, ma (ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977 sulle sanzioni amministrative) il Direttore o la Direttrice dell'Agenzia dell'Ambiente, in quanto più alta autorità provinciale competente per i "beni pubblici" tutelati dalle prescrizioni sull'uso dei pesticidi. Si mantiene invece la previsione che le entrate delle sanzioni spettino all'amministrazione comunale nel cui territorio si è verificata l'infrazione (Art. 5).

Bolzano, 5 ottobre 2015

Il Presentatore,

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Dello Sbarba', with a long horizontal line extending to the right.